

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-2272 del 08/05/2017
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA DALLAVALLE GIANGUIDO, PIETRO E GAZZOLA ROSA SOC. AGR. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "AZIENDA AGRICOLA CON SVEZZAMENTO DI SUINETTI LATTONZOLI" SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PONTENURE (PC), STRADA PER GAETA N. 7.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-2355 del 08/05/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno otto MAGGIO 2017 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA DALLAVALLE GIANGUIDO, PIETRO E GAZZOLA ROSA SOC. AGR. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "AZIENDA AGRICOLA CON SVEZZAMENTO DI SUINETTI LATTONZOLI" SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PONTENURE (PC), STRADA PER GAETA N. 7.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

VISTE:

- l'istanza della Ditta DALLAVALLE GIANGUIDO, PIETRO E GAZZOLA ROSA SOCIETÀ AGRICOLA, trasmessa, ai sensi della vigente normativa, Dallo Sportello Unico del Comune di Pontenure con nota del 20/09/2016, prot. n° 7165 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2016/10063) per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativamente all'attività di "azienda agricola con svezzamento di suinetti lattonzoli" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Pontenure, Strada per Gaeta n° 7. L'istanza è stata avanzata:
 - per ottenere l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni rispetto alla quale viene dichiarato che non sono intervenuti cambiamenti rispetto alla situazione autorizzata con DD n. 555 del 26.3.2013 della Provincia di Piacenza(rilasciata con il provvedimento conclusivo del SUAP di Pontenure n. 2401 del 12.3.2013);
 - per acquisire, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;
 - per presentare la comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
- le integrazioni documentali trasmesse dallo Sportello Unico del Comune di Pontenure con note del 24/12/2016, prot. n° 10108 (acquisita agli atti il 28/12/2016 con prot. n° PGPC/2016/1446), del 28/02/2017, prot. n° 1536 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2017/2289), e del 07/04/2017, prot. n° 2827)acquisita agli atti il 10/04/2017 con prot. n° PGPC/2017/4138);

VERIFICATO che:

- la potenzialità complessiva dell'allevamento di cui viene chiesta l'autorizzazione è la seguente:

TIPOLOGIA	N. CAPI
suinetti	4200

- le acque reflue domestiche (provenienti dai servizi igienici della stalla, del magazzino e dell'abitazione, nonché dalla cucina) vengono trattate mediante n° 3 fosse Imhoff, un degrassatore e un filtro percolatore anaerobico dimensionato per 10 A.E.;
- lo scarico in uscita dal filtro percolatore anaerobico di cui sopra recapita nel corpo idrico superficiale "canale di scolo" confluyente nel Torrente Nure;
- i contenitori dei liquami hanno capacità complessiva sufficiente a mantenere i reflui per i 180 giorni previsti dall'art. 11 del Reg.to Reg.le n. 1/2016 e i terreni agrari ad oggi disponibili hanno superficie sufficiente ad accogliere i reflui prodotti dall'allevamento;

ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:

- parere favorevole del Comune di Pontenure espresso con nota 22/04/2017, prot. n° 3317 (acquisito agli atti il 26/04/2017 con prot. n° PGPC/2017/4677), in merito alle emissioni in atmosfera e allo scarico di acque reflue domestiche;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, *"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale"*;
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante *"Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali"*;
- il D. Lgs. n. 160/2010 *"Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113"*;
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni"*;
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015 e 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

RITENUTO, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta DALLAVALLE GIANGUIDO, PIETRO E GAZZOLA ROSA SOCIETÀ AGRICOLA;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **DALLAVALLE GIANGUIDO, PIETRO E GAZZOLA ROSA SOC. AGR.** (C.F. 00704740331) per l'attività di "azienda agricola con svezamento di suinetti lattonzoli" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Pontenure, Strada per Gaeta n° 7 (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
 - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;
 - comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
2. **di stabilire** per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., le seguenti prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

- a) è obbligo del gestore assicurare una conduzione dell'allevamento in grado di non determinare effetti negativi sull'ambiente, avendo cura di prevenire rilasci ed emissioni accidentali e ciò anche grazie ad una adeguata formazione ed informazione di tutto il personale addetto;
 - b) tutte le strutture e gli impianti devono essere mantenuti in buone condizioni operative e periodicamente ispezionati e deve essere individuato il personale responsabile delle ispezioni e manutenzioni;
 - c) i depositi e gli stoccaggi di materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti devono essere realizzati con sistemi atti ad evitare dispersioni polverulente quali appositi silos od appropriate coperture;
 - d) le zone intorno agli edifici devono essere progettate e gestite in modo da essere mantenute pulite dagli effluenti di allevamento, fertilizzanti di qualsiasi natura, mangimi o altri materiali a rischio di emissione di polveri;
 - e) nel periodo estivo devono essere adottati tutti gli accorgimenti per evitare la deposizione delle deiezioni nelle parti piene della pavimentazione ed il conseguente imbrattamento cutaneo degli animali con incremento delle emissioni ammoniacali e di odori. Devono comunque essere assicurate condizioni accettabili di pulizia dei box e degli animali;
 - f) devono essere attuati tutti gli accorgimenti per minimizzare la frequenza delle movimentazioni del liquame e per introdurre i liquami al di sotto del pelo libero della superficie dei contenitori di stoccaggio;
 - g) devono essere registrati quale parte del Piano aziendale di monitoraggio e autocontrollo:
 - gli interventi di manutenzione straordinaria aventi rilevanza su qualità ed entità delle emissioni;
 - gli interventi di riparazione e di ripristino di anomalie e malfunzionamenti aventi rilevanza sulla quantità e qualità delle emissioni;
 - gli interventi effettuati per minimizzare le emissioni in atmosfera dai ricoveri;
 - h) le registrazioni devono essere conservate per un periodo pari alla durata dell'autorizzazione;
 - i) Il gestore deve **preventivamente** comunicare alla Provincia di Piacenza ed all'Arpa sezione Provinciale gli incrementi della capacità massima dell'allevamento e le modifiche di tipologia di allevamenti e tutto quanto possa avere influenza su entità e tipo di emissioni; nel caso di modifiche sostanziali (quali l'attivazione di nuove emissioni convogliate o diffuse) il gestore è tenuto a presentare una nuova domanda di autorizzazione;
 - j) **dall'1.1.2020 deve essere rispettato quanto disposto dall'art. 22 delle NTA del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 115/2017;**
3. **di impartire** per lo scarico di acque reflue domestiche avente recapito nel corpo idrico superficiale "canale di scolo" confluyente nel Torrente Nure", le seguenti prescrizioni:
- a) il numero degli A.E. serviti non potrà superare la potenzialità massima di trattamento per la quale il filtro percolatore è stato dimensionato (pari a 10 A.E.);
 - b) venga garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti di trattamento; in particolare, con opportuna periodicità dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi dalla fossa Imhoff, dei grassi dal degrassatore, nonché la rimozione della massa filtrante del filtro percolatore per essere sottoposta all'operazione di controlavaggio. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
 - c) l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di ristagno per difficoltà di deflusso;
4. **di impartire**, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., le seguenti prescrizioni:
- a) l'utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento e dei fertilizzanti azotati deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Reg.le n. 1/16 e delle sue eventuali successive modifiche e aggiornamenti;
 - b) la Comunicazione di utilizzo agronomico deve essere aggiornata ogni 5 anni dalla Comunicazione iniziale o dalla sua ultima variazione, con valenza di autocontrollo, come disposto all'art. 23 del Reg.to Reg.le n. 1/2016;
5. **di fare salvo** che:

- i fanghi, i grassi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia degli impianti di trattamento o delle condotte fognarie dello stabilimento dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- dovrà essere ottenuta la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ai sensi del Regolamento Regionale n° 41/2001;

6. **di dare altresì atto** che:

- il provvedimento conclusivo che verrà rilasciato dal SUAP sostituisce l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera richiamata in premessa e la comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento n. 17817 (rinnovo);
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- per quanto non espressamente richiamato nel presente atto, resta fermo quanto disposto dal D. Lgs 152/2006 e s.m.i., nonché dalle norme specifiche vigenti in materia di utilizzazione agronomica (Regolamento Regionale n. 1/2011 e della legge regionale 6 marzo 2007, n. 4.);
- i futuri aggiornamenti dell'elenco dei terreni su cui la ditta è autorizzata ad effettuare le operazioni di spandimento degli effluenti zootecnici, da elaborare utilizzando il sistema informatico denominato "Gestione Effluenti", non comporteranno necessariamente l'aggiornamento dell'atto ma potranno essere effettuate in regime di semplice comunicazione, costituendo modifiche non sostanziali dell'A.U.A.;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
- il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.